Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **ROMA - Mercoledì, 17 agosto 1932 - ANNO X** — **Numero 189**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 189 DEL 17 AGOSTO 1932-X:

Ministero delle finanze — **Commissione censuaria centrale:** Nuove tariffe d'estimo stabilite per l'attivazione del nuovo catasto in otto Comuni del distretto di Portoferraio, della provincia di Livorno. — Tariffe d'estimo stabilite per l'attivazione del nuovo catasto in tredici Comuni del distretto di Udine.

(6096-6097)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 maggio 1932, n. 956.

Radiazione delle opere Masna e S. Viola (nel territorio del Corpo d'armata di Verona) dal novero delle fortificazioni del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le opere Masna (comune di Molane) e S. Viola (comune di Azzago) nel territorio del Corpo d'armata di Verona sono radiate dal novero delle fortificazioni del Regno.

Art. 2.

Sono abolite in conseguenza le relative zone di servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 957.

Emissione di francobolli di posta aerea per la Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica il predetto art. 137;

Ritenuto necessario di dotare la Cirenaica di speciali francobolli di posta aerea;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la emissione di speciali francobolli da servire per la francatura delle corrispondenze postali per via aerea impostate negli uffici della Cirenaica e dirette ovunque.

Art. 2.

La serie dei nuovi francobolli di posta aerea per la suddetta Colonia si compone dei seguenti tagli:

da centesimi	50
da centesimi	75
da centesimi	80
da lire	1
da lire	2
da lire	5

Art. 3.

Con suo decreto il Ministro Segretario di Stato per le colonie determinerà le caratteristiche dei francobolli e fisserà la data in cui i nuovi valori saranno posti in circolazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 60 — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 958.

Competenza degli uffici del Genio civile sui servizi relativi alle opere pubbliche ricadenti nel territorio delle rispettive provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, ed il R. decreto 2 marzo 1931, n. 287, che approva il regolamento sul servizio del Genio civile;

Ritenuta l'opportunità che gli uffici del Genio civile abbiano competenza su tutti i servizi relativi alle opere pubbliche ricadenti nel territorio delle rispettive provincie, salvo che speciali ragioni non consiglino in una provincia an-

che l'esistenza di uffici o di sezioni autonome speciali del Genio civile;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° agosto 1932 gli uffici del Genio civile hanno competenza su i servizi relativi alle opere pubbliche ricadenti nel territorio delle rispettive provincie.

Rimangono però conservati gli uffici del Genio civile di Caserta, di Este, di Messina per la gestione patrimoniale, di Napoli per il Servizio marittimo, di Parma per gli studi idrografici del bacino del Po, di Reggio Calabria per il Servizio costruzioni e gestione di case economiche e popolari, di Roma per il Servizio Tevere ed Agro Romano, nonchè le Sezioni autonome del Genio civile di Brescia per le strade ex militari, di Napoli pel Servizio terremoto, di Parma per il dragaggio e le segnalazioni del Po, di Tolmezzo, di Trento per le strade ex militari di Treviso per le strade ex militari, di Udine per le strade ex militari, di Vicenza per le strade ex militari e le Sezioni autonome per il Servizio idrografico.

Dalla stessa data del 1° agosto 1932 è abrogata ogni precedente disposizione in contrario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 97. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 luglio 1932, n. 959.
Determinazione del numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa Cattedrale di S. Stefano in Concordia.

N. 959. R. decreto 14 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene determinato in cinque il numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa Cattedrale di S. Stefano in Concordia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 7 luglio 1932, n. 960.
Modifiche allo statuto organico della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia.

N. 960. R. decreto 7 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono apportate delle modifiche allo statuto organico della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 luglio 1932, n. 961.
Determinazione del numero dei membri effettivi della Fabbriceria parrocchiale della Chiesa di S. Maria, S. Sigismondo e S. Alberto in Rivolta d'Adda.

N. 961. R. decreto 14 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene determinato in cinque il numero dei membri effettivi della Fabbriceria parrocchiale della Chiesa di S. Maria, S. Sigismondo e S. Alberto in Rivolta d'Adda.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 luglio 1932, n. 962.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Antonio, già dei Minori Osservanti, in Stigliano.

N. 962. R. decreto 14 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Antonio, già dei Minori Osservanti, in Stigliano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 luglio 1932, n. 963.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di Nostra Signora di Belvedere in Genova-Sampierdarena.

N. 963. R. decreto 14 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto in data 24 dicembre 1930 con il quale l'Ordinario diocesano di Genova ha eretto in parrocchia autonoma la Chiesa di Nostra Signora di Belvedere in Genova-Sampierdarena.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1932.
Diniego di registrazione della specialità medicinale « Capsule gelatinose di apiolo ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la domanda 31 gennaio 1928 della Società anonima Carlo Erba, con sede in Milano, via Marsala n. 5, diretta ad ottenere, agli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, la registrazione della specialità medicinale denominata « Capsule gelatinose di apiolo », alla cui produzione provvedono gli stabilimenti chimici farmaceutici della stessa Società anonima Carlo Erba;

Ritenuto che alla suindicata specialità messa in vendita in scatole da 24 e 12 capsule, contenenti ciascuna centigrammi 25 di estratto etereo di semi di prezzemolo (*apiolo*) sono attribuite, come risulta dalla citata domanda di registrazione, le seguenti proprietà caratteristiche: il prodotto ha azione emmenagoga e trova particolare indicazione nelle amenorree che non dipendono da lesioni degli organi del bacino, ma agisce come antiperiodico nelle forme malariche;

Ritenuto, per altro, che la proprietà iperemizzante sull'apparato genitale femminile ed anche ecbolica dell'apiolo viene essenzialmente sfruttata per provocare l'illecita interruzione della gravidanza e che dai principali e più notevoli trattati odierni di tossicologia e di farmacologia e terapia viene rilevata la proprietà abortiva dell'apiolo;

Ritenuto che per la tutela della morale e del buon costume nonchè della sanità pubblica non può consentirsi che, sotto forma di specialità medicinale, venga messa in circolazione una sostanza il cui principale scopo, a parte l'azione emmenagoga ed antipiretica, meglio conseguibile del resto con altre sostanze, è quello intenzionale di interrompere il corso fisiologico della gestazione;

Ritenuto che nel caso ricorre l'applicazione dei disposti dell'art. 3 del citato R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, e dell'art. 17, n. 3, del relativo regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Veduti i surricordati R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, e regolamento 3 marzo 1927, n. 478, recanti norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali;

Sentito il parere della Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali;

Decreta:

È negata la registrazione, a tutti gli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, della specialità medicinale denominata « Capsule gelatinose di apiolo », prodotta e messa in commercio dalla Società anonima Carlo Erba, con sede in Milano, via Marsala n. 5, oggetto della domanda 31 gennaio 1928 della Società anonima stessa.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, l'Alto Commissario per Napoli ed il Governatore di Roma sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da parteciparsi agli Ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi alla Società anonima Carlo Erba a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 31 luglio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro:* ARPINATI.

(6073)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1932.

Diniego di registrazione della specialità medicinale denominata « Perle gelatinose di apiolo ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la domanda 31 marzo 1928 avanzata dalla Società anonima Ledoga - Prodotti chimici e farmaceutici, con sede in Milano, via Lazzaretto, 11, nell'interesse del suo reparto che corre sotto la denominazione di « Lepetit Farmaceutici », diretta ad ottenere, agli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, la registrazione della specialità medicinale denominata « Perle gelatinose di apiolo », prodotta nei laboratori della Società anonima stessa;

Ritenuto che alla suindicata specialità messa in vendita in flaconi di 12 perle, contenenti ciascuna gr. 0,25 di estratto etereo di apiolo, sono attribuite, come risulta dalla suaccennata domanda, le seguenti indicazioni: amenorrea, dismenorrea, non dovute a lesione degli organi del bacino;

Ritenuto, per altro, che la proprietà iperemizzante nell'apparato genitale femminile ed anche ecbolica dell'apiolo viene essenzialmente sfrattata per provocare l'illecita interruzione della gravidanza e che dai principali e più notevoli trattati odierni di tossicologia e di farmacologia e terapia viene messo in particolare rilievo la proprietà abortiva dell'apiolo;

Ritenuto che per la tutela della morale e del buon costume, nonchè della sanità pubblica, non può consentirsi che, sotto forma di specialità, venga messa in circolazione una sostanza il cui principale scopo, a parte l'azione emmenagoga, meglio conseguibile, del resto, con altre sostanze, è quello intenzionale di interrompere il corso fisiologico della gestazione;

Ritenuto che nel caso ricorre l'applicazione dei disposti dell'art. 3 del citato R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, e dell'art. 17, n. 3, del relativo regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Veduti i surricordati R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, e regolamento 3 marzo 1927, n. 478, recanti norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali;

Sentito il parere della Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali;

Decreta:

È negata la registrazione, a tutti gli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, della specialità medicinale « Perle gelatinose di apiolo » prodotta e messa in commercio dalla Società anonima Ledoga - Prodotti chimici farmaceutici, Reparto Lepetit farmaceutici, con sede in Milano, via Lazzaretto, 11, oggetto della domanda 31 marzo 1928 della Società anonima stessa.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, l'Alto Commissario per Napoli ed il Governatore di Roma sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da parteciparsi agli Ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi alla Società anonima Ledoga - Prodotti chimici farmaceutici, a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 31 luglio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro:* ARPINATI.

(6074)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1932.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa rurale di prestiti di Terralba per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge

29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa rurale di prestiti di Terralba fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con provvedimento dell'Istituto medesimo del 3 dicembre 1928, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con nota 6484 del 26 luglio 1932;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Cassa rurale di prestiti di Terralba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(6097)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1679 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Budinich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Lucia Budinich, nato a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) l'8 febbraio 1885, e abitante a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande), è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosa Budinich fu Antonio e fu Margherita Budinich, nata a S. Pietro dei Nembi l'8 settembre 1884, ed ai figli nati a S. Pietro dei Nembi: Antonio, il 23 aprile 1914; Rosa, il 14 dicembre 1918, e Lodovico, il 15 giugno 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4321)

N. 1680 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Budinich Antonio figlio del fu Giacomo e della fu Antonia Bellanich, nato a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 18 marzo 1861 e abitante a S. Pietro dei Nembi (Lussingande), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Barichievich fu Matteo e fu Antonia Budinich, nata a S. Pietro dei Nembi il 12 aprile 1861, ed ai figli, nati a S. Pietro dei Nembi: Matteo, il 22 luglio 1895; Antonio, il 25 giugno 1901, e Giovanni, il 2 settembre 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4322)

N. 1687 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Budinich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Barichievich, nato a Lussingrande

il 1° ottobre 1871 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Budinich di Antonio e fu Maria Budinich, nata a Lussingrande il 1° ottobre 1874.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(4323)

N. 1691 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Budinich Caterina, figlia del fu Antonio e della fu Maria Budinich, nata a Lussingrande, il 4 dicembre 1863 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(4324)

N. 1696 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Budinich Domenico, figlio del fu Antonio e della fu Mattea Budinich, nato a Lussingrande il 3 novembre 1865 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ermenegilda Annicich di Giovanni e fu Caterina Clerici, nata a Lussingrande il 13 aprile 1878, ed ai figli nati a Lussingrande: Antonio, il 19 aprile 1912; Caterina, il 1° febbraio 1914; Miranda, il 26 ottobre 1915, ed Isaura, il 6 novembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(4325)

N. 1690 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Budinich Caterina, figlia del fu Antonio e della fu Maria Radellich, nata a S. Pietro dei Nembi il 28 luglio 1856 e abitante a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(4326)

N. 1689 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Budinich don Guido, figlio del fu Clodoveo e della fu Luigia Lettich, nato a Lussingrande il 4 febbraio 1879 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Bice nata a Lussingrande il 21 settembre 1873.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4327)

N. 1688 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Budinich Antonio, figlio di Antonio e della fu Anna Budinich, nato a Lussingrande il 5 novembre 1898 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Barichievich fu Marco e di Gerolima Bellanich, nata a Lussingrande l'8 marzo 1901, ed ai figli nati a Lussingrande: Ferruccio, il 23 febbraio 1925, e Bruno il 23 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4328)

N. 1682 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Budinich Antonio, figlio del fu Pietro e della fu Maria Budinich, nato a Lussingrande il 9 febbraio 1894 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giuseppina Antoncich di Giuseppe e di Antonia Simicich nata a Lussingrande il 13 febbraio 1901, ed alle figlie nate a Lussingrande: Nives, il 13 gennaio 1922, ed Irene, il 16 aprile 1925; alla madre Maria Budinich fu Marco e di Orsola Lettich vedova di Pietro Budinich, nata a Lussingrande il 10 marzo 1871, ed alla sorella Domenica, nata a Lussingrande il 19 maggio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette

Pola, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4329)

N. 1686 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Budinich Antonia vedova di Giovanni, figlia del fu Antonio Budinich e della fu Maria Budinich, nata a Lussingrande il 2 ottobre 1865 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Lussingrande: Antonio, il 14 gennaio 1897; Caterina, il 12 gennaio 1907, ed Eleonora, il 21 febbraio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4330)

N. 1692 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi di « Budinich » e « Lettich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Budinich Caterina ved. di Antonio, figlia del fu Antonio Lettich e della fu Elena Bussanich, nata a Lussingrande il 18 giugno 1862 e abitante a Lussingrande, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis » e « Lettis » (Budinis vedova Caterina, nata Lettis).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Budinis » anche alla figlia Emma, nata a Lussingrande il 28 aprile 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4331)

N. 1687 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Domenico figlio del fu Antonio e della fu Maria Srabogna nato a S. Pietro nei Nembi (Lussingrande) il 9 gennaio 1862 e abitante a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Cvelich fu Giovanni e fu Caterina Mascolin, nata a S. Pietro dei Nembi il 3 febbraio 1875, ed ai figli nati a San Pietro dei Nembi: Domenico, il 27 marzo 1906; Sara, il 3 marzo 1908; ed Antonio, il 4 settembre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4332)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa edificatrice calabrese, con sede in Reggio Calabria non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(6078)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 23 giugno 1932-X è stato rilasciato l'exequatur al signor Adolfo Cabella, console onorario della Repubblica di El Salvador in Torino.

(6077)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio stradale di S. Vito Porreta in provincia di Benevento.

Con Regio decreto in data 30 giugno 1932-X, registrato alla Corte dei conti addì 30 luglio 1932-X, al registro 12, foglio 265, è stato costituito il Consorzio per la sistemazione e la manutenzione della strada interpoderale San Vito Porreta in comune di San Giorgio del Sannio (Benevento).

(6079)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.